

che viene posta allo stesso livello del Presidente della Repubblica, poiché egli interverrebbe in alternativa.

Proseguendo ancora, nella proposta emendativa in esame è riportato che « (...) la maggioranza assoluta della Camera dei deputati, qualora ritengano ». In quel plurale, è richiamato ancora il Presidente della Repubblica; orbene, nel momento in cui si evoca il Capo dello Stato, si richiama inevitabilmente un sindacato penalizzante, consistente nel fatto che laddove egli non dovesse, per altre attività, ritenere che una legge regionale pregiudichi l'interesse nazionale, si troverebbe colpevolizzato dal fatto che si impone di « ritenere », quando invece egli è arbitro di « ritenere » quando vuole, secondo legge, al fine di garantire un diritto che, per definizione, è di tutti, e non è diritto alternativo o supplente (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, colgo l'occasione dell'esame di questo subemendamento per rispondere amabilmente al collega Carrara che, poc'anzi, ha citato lo statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, che — lo ricordo — fu approvato nel 1948 e modificato nel 1972.

Io, nel 1948, non ero ancora in vita, mi mancavano ancora otto anni per nascere. Nel 1972 avevo sedici anni. Ringrazio l'onorevole Carrara per l'enorme stima che annette alla mia capacità di legislatore, attribuendomi anche poteri telepatici o, comunque, di dedicarmi, in tenera età, a modificare la Costituzione, ma — come egli ben sa — tutto ciò non è possibile. Per cui, né io né il collega Zeller, più giovane di me, abbiamo alcuna responsabilità rispetto a quei testi.

NUCCIO CARRARA. Ci mancherebbe !

GIANCLAUDIO BRESSA. Al contrario, tanto io quanto il collega Zeller abbiamo la responsabilità di aver contribuito alla

riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, e la rivendichiamo con orgoglio. In tale riforma, l'interesse nazionale, tanto caro all'onorevole Carrara e ad Alleanza nazionale, non era cancellato, ma superato da una nuova forma, che era chiamata « interesse della Repubblica ». Vi era, dunque, una nuova modalità di tutela degli interessi nazionali e delle esigenze unitarie della Repubblica, in cui lo Stato non aveva caratteristiche di supremazia. La tutela di tali esigenze unitarie era — ed è — frutto dell'unico modo in cui soggetti di pari grado possono decidere, ossia attraverso l'accordo e la leale collaborazione.

Onorevole Carrara, vorrei ricordarle che solo poco tempo fa — e, quindi, entrambi in vita e con la memoria molto sveglia — abbiamo modificato l'articolo 114 della Costituzione, inserendovi il principio di leale collaborazione e di sussidiarietà, che rafforza la novità introdotta nel Titolo V della seconda parte della Costituzione. Pertanto, se distrazione vi è stata, sicuramente non riguarda né il sottoscritto né il collega Zeller; forse riguarda più lei, onorevole Carrara, che noi. Lei, forse, farebbe bene a riflettere su ciò che ha votato. Ciò che lei ha votato qualche giorno fa, inserendo come principio di portata generale nell'articolo 114 della Costituzione la leale collaborazione e sussidiarietà, fa infatti a cazzotti con l'interesse nazionale che voi, tra qualche minuto, voterete e reintrodurrete in Costituzione (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

NUCCIO CARRARA. Quel principio è dentro l'interesse nazionale !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, mi preoccupa quando un avvocato famoso legge il testo di un subemendamento senza inserirlo nel testo dell'articolo a cui si riferisce, facendo afferma-

zioni fuori luogo. Infatti, se egli avesse letto anche il testo, avrebbe capito che il mio subemendamento aggiunge al Governo, previsto dall'articolo 39, « il Presidente della Repubblica oppure la maggioranza assoluta della Camera dei deputati », ossia i soggetti cui è riconosciuto il diritto di attivare il meccanismo a seguito del quale le Camere — non il Senato federale —, secondo la proposta emendativa che poi voteremo, possono definire se una legge abbia leso o no l'interesse nazionale.

L'onorevole Boccia, ieri, vi ha fatto riferimento, ma in senso opposto a ciò che intendo. Condivido che sia sollevata la questione dell'interesse nazionale, e nessuno se ne scandalizzi, perché ciò era previsto già dalla Costituzione del 1948 (e in quest'aula vi sono molti difensori della Costituzione del 1948). Ritengo che, come è pericoloso, onorevole Boccia, che solo il Governo possa attivare il meccanismo, perché potrebbe avere un interesse contrastante a quello della regione e utilizzare tale potere per annullare l'autonomia della regione stessa, così può avvenire il contrario, ossia che il Governo — qualunque esso sia — possa avere interesse a non attivare la questione dell'interesse nazionale, perché non ne ha una convenienza politica.

Ecco il motivo per il quale ho proposto tale subemendamento. Ciò, peraltro, è previsto dallo statuto della Valle d'Aosta e non a caso si fa riferimento alla violazione della Costituzione e all'interesse nazionale. Infatti, molti dei colleghi con i quali ho parlato fanno una gran fatica a capire che vi è una differenza tra la violazione dei diritti previsti dalla Costituzione, per cui si ricorre alla Corte costituzionale, e la violazione dell'interesse nazionale, che è un'altra cosa.

Quindi, concludo, signor Presidente. Ritengo che non si possa non dare al Presidente della Repubblica il diritto di rivolgersi alle Camere per affermare che una determinata legge, presumibilmente, ha violato l'interesse nazionale e per chiedere di verificarlo. Infatti, questo provvedimento demanda tale funzione alle Camere. Inoltre, credo si debba prevedere che un parlamentare o cento parlamentari, con un documento parlamentare,

chiedano al Parlamento — e, quindi, alla maggioranza più uno della Camera politica — se quella legge abbia violato o meno l'interesse nazionale. Qualora la Camera votasse in tal senso, a quel punto si attiverebbe il meccanismo delle due Camere, della commissione e via dicendo.

Pertanto, signor Presidente, il mio emendamento è volto ad offrire una garanzia. Coloro che ritengono che l'interesse nazionale sia una grande questione da difendere non possono limitare l'attivazione di tale strumento al solo Governo, perché ciò sarebbe riduttivo della tutela dell'interesse nazionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, ringrazio, innanzitutto, i colleghi Nespoli e D'Alia ed il presidente Bruno per le risposte che hanno fornito. Vorrei, però, precisare — se mi riesce — una questione. Mi sembra che, tanto il collega D'Alia quanto l'onorevole Nespoli abbiano segnalato le differenze procedurali fra i tre strumenti proposti: eccezione di incostituzionalità, far valere gli interessi nazionali attraverso il Parlamento in seduta comune oppure la legge bicamerale.

Però, il problema che abbiamo posto riguarda i presupposti. Infatti, il Governo può ricorrere alla Corte costituzionale, sollevando un'eccezione di incostituzionalità, quando la legge della regione ecceda la competenza della regione stessa. Il Parlamento in seduta comune può far valere l'interesse nazionale quando la legge della regione pregiudichi l'interesse nazionale. Può agire, invece, attraverso la legge ordinaria per tutelare l'unità giuridica o quando vi sia il mancato rispetto delle norme di trattati internazionali.

Collegli, questi presupposti coincidono largamente e si sovrappongono l'uno sull'altro: questo è il problema che abbiamo posto. Sostanzialmente, per conseguire la stessa finalità, si possono usare tre strumenti diversi non coordinati tra loro. Poiché questa è la Costituzione, è bene

chiarire perfettamente il rapporto fra tali strumenti, le priorità rispetto agli altri e definire meglio i presupposti, stabilendo quando si può usare l'uno e quando l'altro; oppure, la nostra opinione è che qualcuno di tali strumenti dovrebbe essere ridimensionato. In caso contrario, domani ci troveremo di fronte a problemi delicatissimi, anche di competenza. Infatti, una volta che avesse agito il potere legislativo per cancellare una legge regionale sulla base di uno di questi presupposti determinati, e la regione ritenesse, invece, che la cancellazione è ingiusta, potrebbe adire la Corte costituzionale, sollevando un conflitto di attribuzione. Si verifica, pertanto, un meccanismo che abbiamo più volte denunciato: questo tipo di riforma moltiplica i conflitti, non li risolve e innesca meccanismi ispirati piuttosto ai rapporti di forza che alla coesione istituzionale. Queste sono le questioni che stiamo ponendo, rilevando come la coincidenza dei presupposti non faccia che attivare ulteriori conflitti.

Vi chiediamo se sia possibile ridefinire con chiarezza i presupposti di esercizio di tali strumenti di intervento; altrimenti, non solo andremo davvero incontro a confusioni, ma delegheremo ad un organo giurisdizionale, come la Corte costituzionale, poteri squisitamente politici nei rapporti tra le istituzioni politiche dello Stato (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Buontempo 0.39.200.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	443
<i>Votanti</i>	435
<i>Astenuti</i>	8
<i>Maggioranza</i>	218
<i>Hanno votato sì</i>	5
<i>Hanno votato no</i> ..	430).

Ricordo che il subemendamento Perrotta 0.39.200.3 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione del subemendamento 0.39.200.6. della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, veniamo alla questione centrale. Il Parlamento in seduta comune, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può annullare la legge regionale o altre disposizioni. Questo subemendamento all'emendamento 39.200 presentato dagli onorevoli Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa e Moroni ha tutto il sapore di una norma manifesto, la cui applicazione sarà problematica, se non impossibile.

Soltanto per dimostrare la nostra non acritica disponibilità a discutere sul merito della questione, arrivo paradossalmente a dire che questa poteva essere una previsione che, al proprio interno, conteneva alcuni elementi interessanti di innovazione. Dico questo perché la proceduralizzazione che voi proponete dava in ogni caso vita ad una forma di dialogo tra il Parlamento in seduta comune e i consigli regionali che avevano adottato le leggi che vengono impugnate.

Dicevo che questa poteva essere una cosa interessante perché avrebbe potuto individuare una forma originale di soluzione del problema della tutela dell'interesse nazionale, dando vita ad una vera e propria procedura formalizzata di conciliazione.

Si sarebbe potuto trattare di una procedura di conciliazione su una legge regionale, che restava vigente e quindi applicabile; pertanto non vi sarebbe stato più il problema precedente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione, per cui il rinvio era un modo per rimandare indefinitivamente il legittimo esercizio da parte regionale della propria potestà normativa.

Ciò apriva uno spiraglio interessante di possibile discussione per provare a risol-

vere in modo originale questi problemi. Era un'indicazione che, peraltro, noi avevamo avuto in sede di audizione da parte del professor Balduzzi, che aveva elaborato qualcosa di simile.

Anche questa occasione è stata sciupata per una serie di motivazioni: sarebbe stato molto interessante arrivare ad una formalizzazione di questo dialogo tra il Senato federale ed i consigli regionali, sicuramente utile per fare emergere un interesse nazionale, al di là delle ipotesi in cui tale interesse emerge, perché attraverso questo processo di conciliazione sarebbe stato positivizzato e costituzionalizzato il complessivo sistema delle relazioni fra potestà legislativa statale e regionale. Anche quando avete idee che possono avere un barlume di originalità, le utilizzate nel peggiore dei modi possibili! Sarebbe stato interessante discutere di questo, ma così non è stato: infatti, anziché proporre un'ipotesi conciliativa, formulate un'ipotesi sanzionatoria, attraverso la previsione del tutto astrusa dell'annullamento presidenziale, che sembra al di fuori di ogni logica, se lo valutiamo per quello che è.

Si sarebbe potuto trattare di un'ipotesi interessante ma, anziché scegliere la via della conciliazione, voi avete scelto quella della sanzione.

Sarebbe stata una cosa interessante se vi fosse stato un Senato federale, autenticamente federale. Non vorrei anticipare argomenti che utilizzeremo quando affronteremo la questione della seconda Camera, ma tutto si può dire, meno che questo Senato sia federale.

Avete avuto in qualche modo anche voi la stessa consapevolezza di questo, perché avete fatto «slittare» questo tipo di decisione dal Senato federale al Parlamento in seduta comune, consapevoli, voi stessi, dei limiti del progetto che avete costruito.

Tutto questo perché siete sostanzialmente disinteressati ai contenuti della riforma costituzionale. Avete declinato il tema dell'interesse nazionale nel peggiore dei modi possibili. Avevate la possibilità di aprire uno spiraglio di relazione interessante tra Assemblee legislative nazionali e regionali: l'avete sprecaata perché — ripeto

— non siete interessati al contenuto della riforma che vi serve solo come strumento per ricompattare la maggioranza.

Con la logica mercantile di «una cosa a me, una cosa a te», l'altro giorno una cosa è andata alla Lega, oggi l'interesse nazionale va in conto ad Alleanza nazionale. Così non si fa nulla di più che un immenso, incommensurabile pasticcio costituzionale che porterà alla paralisi del paese (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Minoranze linguistiche*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, non tornerò sul concetto di interesse nazionale, per nulla chiaro nonostante il lungo dibattito svoltosi in quest'aula. Mi riferisco anche agli interventi dei colleghi dell'UDC e di Alleanza nazionale cui è stato fatto riferimento da parte del presidente della Commissione. Sembra che tale concetto si presti a tutte le discrezionalità, non abbia nulla di oggettivo e sia difficile da interpretare secondo una nozione costituzionale.

La discrezionalità che verrebbe affidata ad una maggioranza politica rimane, nonostante il subemendamento in esame stabilisca che non si siano più le Camere ma il Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta a poter annullare la legge regionale imputata di lesione dell'interesse nazionale. Nonostante il subemendamento in esame faccia riferimento al Parlamento in seduta comune, rimane inalterato il giudizio negativo perché tale deliberazione viene adottata a maggioranza assoluta. Dunque, se vi fosse una possibilità di condividere tale nozione — che, ripeto, si manifesta in modo assolutamente non chiaro — bisognerebbe tradurre concretamente le conseguenze da un punto di vista dei numeri. Bisognerebbe stabilire che solo una maggioranza qualificata, quindi insieme alle opposizioni, possa annullare la legge di un altro livello

istituzionale. Il fatto che si insista con la maggioranza assoluta ci costringe a mantenere la stessa opinione.

Inoltre, anche con le modifiche all'emendamento Elio Vito 39.200 apportate dal subemendamento in esame, rimarrebbe inalterato il ruolo notarile del Presidente della Repubblica: il Parlamento decide che una legge regionale non è rispettosa del vostro criterio di interesse nazionale ed il Presidente « emana » il decreto. La Costituzione attuale lascia la valutazione al Capo dello Stato, proprio per il suo ruolo di garante della Costituzione. In questo caso, invece, siamo di fronte ad un imperativo che dal Parlamento si indirizza al Presidente della Repubblica, che è obbligato — non ha più la facoltà — ad eseguire un mandato.

Credo che gli equilibri che hanno caratterizzato sino ad ora la nostra Costituzione in questo modo vengano seriamente compromessi. Ciò è solo l'anticipo di quanto ci aspetta nel prosieguo dell'esame degli articoli 2 e seguenti che tratteremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Il subemendamento della Commissione al nostro esame è emblematico di tutto il percorso di questa riforma costituzionale.

Si è proceduto, infatti, sulla base di alcune grandi parole simbolo. La Lega ha sbandierato la *devolution*! Alleanza nazionale ha sbandierato l'interesse nazionale! Ognuno ha detto al paese, in particolare ai propri elettori, quanto fosse importante il concetto da essi portato avanti. Ma, ovviamente, bisognava far ingoiare ad Alleanza nazionale la *devolution* e alla Lega l'interesse nazionale (dato che sono due concetti contrastanti, che non possono stare insieme). Pertanto, si è cominciato a svuotare, un poco alla volta, i due concetti: si è cominciato a togliere un pezzo di qua e un pezzo di là alla *devolution* e alla fine questa è scomparsa, anche se poi avete

detto lo stesso che avete approvato la *devolution*.

Analogamente si è fatto per l'interesse nazionale. Si è creato dapprima un procedimento di un certo tipo. Peraltro, si è detto che noi avevamo fatto scomparire l'interesse nazionale, quando invece ci eravamo limitati ad utilizzare una terminologia un po' più moderna, rispetto a quella del 1948, che penso sarebbe dovuta piacere alla Lega (perché non vedo come possa piacerle la terminologia « interesse nazionale »!); ad ogni modo, Alleanza nazionale, che è sempre un po' nostalgica, voleva questo vecchio termine ed allora lo si è ripescato. Poi ci si è resi conto, ancora una volta, che l'intervento, così come era stato previsto, era devastante ed allora adesso, con il procedimento che ci proponete, si sta cercando di lasciare il nome simbolo, ma di vanificarne gli effetti.

Si è previsto un procedimento talmente complesso e talmente rilevante dal punto di vista politico che ognuno di voi pensa in cuor suo che non lo applicherà mai nessuno (in particolare credo lo pensi la Lega!). Si è previsto, addirittura, che si debbano riunire le Camere in seduta comune per valutare se una legge regionale violi o meno l'interesse nazionale. Francamente, ci sembra un procedimento talmente complesso e rilevante sul piano politico che probabilmente non sarà mai attuato. O comunque — fatto ancor più grave —, qualora venisse attuato tale procedimento, il contrasto che si verrebbe a creare tra Stato e regione sarebbe di una tale rilevanza politica da essere certamente devastante per gli equilibri costituzionali.

Allora, delle due l'una: questa norma così assurda che avete concepito o non la si applicherà mai oppure il giorno in cui la si dovrà applicare essa avrà un effetto devastante sugli equilibri dello Stato, o meglio della Repubblica. E tutto ciò perché dovete gestire un equilibrio politico momentaneo di questa maggioranza! Ma riflettete, colleghi: si può cambiare la Costituzione sulla base di un così modesto obiettivo? Per reggere un momentaneo equilibrio politico, introduciamo concetti

che possono essere gravi per l'equilibrio della Repubblica e per la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni! Tutto ciò quando già esiste una Corte costituzionale e quando già c'è un procedimento come quello previsto dall'articolo 120.

Inoltre, qual è il concetto di interesse nazionale? Chi decide se una norma regionale viola l'interesse nazionale oppure no? Noi, quando abbiamo parlato di interesse della Repubblica, abbiamo specificato quali sono i casi in cui si viola l'interesse della Repubblica. La casistica prevista dall'articolo 120 — sulla quale possiamo essere d'accordo oppure no — descrive infatti con precisione qual è l'interesse della Repubblica. Voi avete invece introdotto un concetto vago, che nessuno sa qual è, laddove il rischio può essere che lo determini una maggioranza di Governo (ovviamente, usandolo contro una regione che probabilmente sarà retta da una maggioranza politica diversa!). Quindi, avete introdotto non una chiusura del sistema, a difesa dell'unitarietà dell'ordinamento, bensì uno strumento di ricatto da parte di una maggioranza nazionale nei confronti di una diversa maggioranza regionale.

Questo è sbagliato. Ricordatevi che, fortunatamente, non governerete sempre voi e, pertanto, la Costituzione non si può cambiare sulla base di tale presupposto. Le modifiche alla Costituzione dovrebbero essere approvate con il fine di garantire l'equilibrio delle funzioni tra i vari enti della Repubblica, ma il principio dell'interesse nazionale da voi richiamato è vecchio.

Non è che noi non vogliamo difendere l'unità dell'ordinamento, al contrario del gruppo di Alleanza nazionale; il problema è che tale gruppo richiama un concetto giuridico di cinquant'anni fa. Noi, invece, ci siamo modernizzati e abbiamo cercato di ragionare nel terzo millennio.

Oggi, purtroppo, stiamo tornando indietro di cinquant'anni (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cristaldi. Ne ha facoltà.

NICOLÒ CRISTALDI. Signor Presidente, ogni emendamento viene utilizzato dall'opposizione per sostenere tesi contrarie a quelle della maggioranza: qualunque sia l'argomento trattato, qualunque sia la posizione della maggioranza o del Governo, l'importante è sostenere il contrario.

Oggi, in particolare, veniamo accusati, attraverso la difesa da parte della maggioranza del principio dell'interesse nazionale, di togliere autonomia alle regioni, di ledere i poteri delle stesse e, addirittura, di prevedere un grande deterrente per l'attuazione pratica del sistema federale italiano. Questo è l'esatto contrario di ciò che l'opposizione sosteneva ieri, quando, affermando il contrario di ciò che diceva il centrodestra, accusava la maggioranza di voler spezzettare l'Italia.

Sono due accuse contraddittorie. Vogliamo spezzettare l'Italia o limitare le autonomie? Se dobbiamo affinare le nostre posizioni e contrastare le vostre tesi, diteci, per favore, quale è l'accusa di cui siamo destinatari, perché non si può, a seconda dell'umore o dell'emendamento in esame, sostenere una tesi che deve convincervi del contrario della vostra stessa convinzione.

Vorrei adesso fare riferimento ad alcune affermazioni che sono state espresse in quest'aula, ad esempio a quella cordialissima dell'onorevole Mascia, che apprezzo come deputato (conosco il suo interesse particolare profuso in I Commissione): l'onorevole Mascia afferma che l'interesse nazionale è un'invenzione politica del gruppo di Alleanza nazionale, in particolare di Gianfranco Fini.

Non è affatto un'invenzione politica. L'interesse nazionale è un principio dell'ordinamento del nostro paese, richiamato da vari statuti regionali e, anche molto recentemente, oggetto specifico di analisi da parte della Corte costituzionale che, eliminando ogni equivoco, ha definito cosa si intenda per interesse nazionale. La

verità è che si tratta di una parte fondamentale della riforma costituzionale che stiamo operando ed è con orgoglio che Alleanza nazionale rivendica tutte le azioni che sono state portate avanti in tal senso. Inserire nella Costituzione principi che garantiscano l'interesse nazionale significa garantire l'unità della Repubblica, e non si tratta di mera invenzione della politica.

Del resto, non si può nemmeno sostenere che, attraverso l'affermazione del principio dell'interesse nazionale, vengano lese le possibilità per chiunque di chiedere il pronunciamento della Corte costituzionale su qualunque provvedimento che si ritiene leda l'interesse di un cittadino, di una città, di una provincia o di una regione. Le prerogative garantiscono gli individui e le comunità, cosicché è possibile, attraverso strumenti diversi, adire la Corte costituzionale ai fini di un suo pronunciamento.

Il principio di tutela dell'interesse nazionale non deve comunque rispondere alla semplice domanda, posta, con dignità e grande cordialità, dall'onorevole Leoni. Non siamo di fronte ad un tema che deve immediatamente attuarsi. È un principio di garanzia. Inserire nella Costituzione il principio di interesse nazionale è una garanzia anche rispetto a cose che non possono essere toccate con mano nell'immediato.

Vorrei proporvi un esempio. Onorevole Leoni, cosa accadrebbe se ad una regione dovesse venire in mente di vietare, attraverso un suo provvedimento, l'attraversamento del proprio territorio da parte di un gasdotto proveniente da chissà dove?

Cosa accade, invece, quando l'attraversamento di quel gasdotto serve all'interesse nazionale, dunque all'intero popolo italiano, a tutte le imprese d'Italia per fornire energia? Lei, onorevole Leoni, ritiene che questo sia già inserito negli altri articoli della Costituzione? Sinceramente, ho qualche dubbio che quanto previsto nella Costituzione risponda pienamente anche a tale principio.

Allora, poiché non produce effetti pratici immediati, ma si tratta di una norma

di garanzia, il principio dell'interesse nazionale dà dignità alla Carta costituzionale, assicura l'unità della Repubblica. Lo dice una persona, onorevoli colleghi, che ha avuto anche la possibilità di dotare, attraverso una legge regionale che porta la mia prima firma, la regione siciliana di una bandiera, costituita dai colori della Sicilia con in alto a sinistra il tricolore d'Italia. E, poiché lo statuto siciliano è lo statuto regionale più all'avanguardia del nostro paese e forse dell'intera Europa, al pari di quello della Catalogna, non vi è dubbio che abbiamo voluto dimostrare, anche in quel caso, che autonomia, unità nazionale e interesse nazionale, quando vengono posti sul piano della correttezza e della leggibilità assoluta, producono sicuramente risultati positivi (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zeller. Ne ha facoltà.

KARL ZELLER. Signor Presidente, vorrei cogliere questa occasione per rispondere ai colleghi Cristaldi e Carrara.

Innanzitutto, non è vero che negli statuti speciali c'è ancora l'interesse nazionale in quanto, a seguito della clausola di favore contenuta nell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, questo limite alla competenza esclusiva delle province autonome e delle regioni a statuto speciale è stato implicitamente abrogato.

Inoltre, per quanto riguarda la Corte costituzionale, non è affatto vero che tale Corte ha spiegato la portata dell'interesse nazionale ma, anzi, nella sentenza da me citata nel precedente intervento, ha aspramente criticato questo criterio da utilizzare nel decidere il riparto delle competenze statali e regionali. La Corte costituzionale ha detto testualmente che, nel nuovo Titolo V — si riferiva al 2001 —, l'equazione elementare interesse nazionale uguale a competenza statale nella prassi legislativa previgente sorreggeva l'erosione delle funzioni amministrative e delle parallele funzioni legislative. Dunque, emerge un'aspra critica a tale concetto che adesso si vuole reintrodurre.

Tornando al subemendamento in esame, devo prendere atto del fatto che tale proposta emendativa è sicuramente migliorativa del testo proposto dalla Commissione, in quanto aumenta le garanzie procedurali per le regioni. In questo senso, non ce la sentiamo di esprimere un voto contrario su tale subemendamento.

Vorrei anche sottolineare che le possibilità di applicare l'articolo 127 saranno assai scarse, in quanto tale articolo potrà essere applicato solo quando una legge regionale sia conforme alla Costituzione, agli obblighi internazionali e comunitari, e rispetti i limiti essenziali dei diritti civili e sociali nonché il principio di sussidiarietà. Inoltre, in caso di competenza concorrente, deve sussistere il rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato. Se così non fosse, il Governo deve impugnare questa legge di fronte alla Corte costituzionale; se invece la legge regionale rispetta tutti questi criteri, allora solo in questo caso sarà possibile richiamarsi all'interesse nazionale e investire il Parlamento.

Negli ultimi 60 anni il Governo ha sempre scelto la strada dell'impugnazione davanti alla Corte costituzionale, in quanto la procedura di investire il Parlamento è risultata troppo macchinosa e rappresenta un caso limite, che non credo potrà mai verificarsi. Riteniamo, quindi, l'articolo 127 una « tigre di carta » e null'altro. Auspichiamo, pertanto, che non venga mai applicato.

Per tali motivi, annuncio l'astensione del gruppo Misto-Minoranze linguistiche sul subemendamento 0.39.200.6 della Commissione, in quanto esso migliora le garanzie procedurali. Tuttavia, manteniamo la nostra contrarietà allo strumento in sé, e pertanto ci asterremo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, vorrei ringraziare l'onorevole Cristaldi perché ha inteso rispondere al quesito da me posto, facendo un esempio di come si

possa applicare la clausola dell'interesse nazionale in fattispecie non previste dall'articolo 120.

Tuttavia, il suo esempio non mi ha convinto affatto, in quanto nel caso da lui citato – il gasdotto che passa sul territorio della regione – si può invocare, non dico l'incolumità e la sicurezza pubblica, ma almeno il criterio dell'unità giuridica ed economica della nazione. Quindi, siamo punto e daccapo ed esiste ancora una confusione che non ci aiuta a capire perché l'articolo 120, così come è stato formulato, non basta. Secondo noi, invece, basta ed avanza, unito anche alla possibilità – che rimane – di ricorrere alla Corte costituzionale.

Vorrei, inoltre, aggiungere che l'intervento dell'onorevole Zeller – che ha dichiarato il suo consenso in quanto il nuovo testo rappresenta un passo in avanti – rende chiaro il concetto, peraltro da noi non condiviso, espresso dall'onorevole Maroni. Si tratta cioè di una bandiera da agitare, mediante però una procedura che la scolorisce. Non credo, infatti, che si userà davvero il cannone per sparare ai passerotti, cioè che si riunirà mai il Parlamento in seduta comune per intervenire su una legge regionale. Se dovesse accadere una cosa del genere, ci troveremmo di fronte ad un'enormità.

Il meccanismo originariamente previsto dalla Commissione era ulteriormente farraginoso ed inaccettabile, ma adesso siamo davvero di fronte allo sventolio di una bandierina che, se sventolata davvero, rappresenterebbe un pericolo serio per i rapporti interni alla Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.39.200.6 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	443
Votanti	436
Astenuti	7
Maggioranza	219
Hanno votato sì	257
Hanno votato no ..	179).

Prendo atto che l'onorevole Zanella ha espresso voto favorevole, mentre avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Avverto che il subemendamento Leoni 0.39.200.5 risulta precluso.

Passiamo alla votazione degli identici subemendamenti Briguglio 0.39.200.1 e Mascia 0.39.200.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

ELETTRA DEIANA. Signor Presidente, il mio subemendamento 0.39.200.4 cerca di ripristinare il ruolo di garante dell'equilibrio tra i poteri dello Stato proprio del Presidente della Repubblica. Quindi, si chiede la sostituzione della parola « emana » con le parole « può emanare », proprio per non ridurre il ruolo del Presidente della Repubblica a quello di mero notaio di quanto operato dalle regioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Colasio. Ne ha facoltà.

ANDREA COLASIO. Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere il subemendamento Mascia 0.39.200.4, che è attenuativo, e colgo l'occasione per rivolgermi ai colleghi della Lega: è importante quello che si scrive nella Costituzione...

DONATO BRUNO, *Relatore*. È precluso !

PRESIDENTE. Onorevole Bruno, se vi sono informazioni da comunicare all'Assemblea...

ANDREA COLASIO. Vi è una interlocuzione molto franca...

PRESIDENTE. Nel linguaggio diplomatico, una interlocuzione franca sono quasi schiaffi ! Prego, onorevole Colasio.

ANDREA COLASIO. Sono abbastanza sconcertato, lo dico con chiarezza. In una Carta costituzionale è importante quello che si dice, anche implicitamente.

Nella seduta di ieri avete ricevuto una grande lezione di federalismo meridionalista dall'onorevole Boccia. So che ciò può non piacervi, poiché ritenete di avere il monopolio della cultura federalista: per la fortuna di questo paese, non è così. Giustino Fortunato, Dorso, Ulloa, Peres in Sicilia, Lussu in Sardegna hanno fatto sì che il nostro paese avesse una cultura federalista diffusa.

Ebbene, con l'articolo in esame state infrangendo un principio fondamentale della cultura federalista, e si tratta del compromesso di Philadelphia, non del compromesso di Lorenzo ! In virtù del principio di Philadelphia, la sovranità non appartiene in modo esclusivo allo Stato, in termini monopolistici: i costituenti degli Stati Uniti hanno rotto a Philadelphia il monopolio della sovranità.

Onorevoli colleghi della Lega, ciò che state scrivendo cancella secoli di storia. Ne siate o meno consapevoli, ciò che state scrivendo contrasta con la migliore cultura federalista americana e con la migliore cultura federalista, anche meridionalista, del nostro paese.

In via del tutto incidentale, intendo rivolgere un'osservazione all'onorevole Cè. Se vi è qualcosa che contrasta con un'esplicita, forte e coerente cultura autonomista, è la categoria spuria — sottolineo spuria — dell'interesse nazionale. Coloro, fra cui numerosi colleghi, che hanno svolto a lungo il ruolo di amministratori locali o regionali fanno come questa categoria spuria e i cui limiti non sono definiti sia stata strumentalmente e surrettiziamente utilizzata dallo Stato centrale per impedire alle regioni l'esercizio del potere legislativo, vale a dire della forma compiuta della loro sovranità.

Onorevoli colleghi, state affermando che non esiste una sovranità eguale e che

esiste una sovranità asimmetrica. È evidente che il Parlamento in seduta comune non si riunirà mai, perché se ciò dovesse accadere, come è stato ricordato, si verrebbe a delineare nel nostro sistema politico una situazione deflagrante. È stata proposta quanto meno l'introduzione di alcuni contrappesi, prevedendo ad esempio maggioranze qualificate, ma non avete accettato neppure tali proposte, che avrebbero definito un percorso di maggiore garanzia.

Con l'articolo in esame, state cancellando gli elementi forti della cultura federalista: esso non ha nulla a che vedere con una coerente cultura federalista. In questo Parlamento ho ascoltato troppe persone pronte ad iscriversi all'associazione combattenti e reduci del federalismo. Spiace dirlo, ma con questo articolo — altro che *devolution*! — state disegnano il *de profundis* del federalismo (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

DONATO BRUNO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, mi rivolgo all'onorevole Briguglio e all'onorevole Mascia, primi firmatari degli identici subemendamenti in esame: in essi si fa riferimento a un testo precedente. Mi permetto pertanto di invitare i medesimi a ritirarli (mantenendo, in subordine, il parere contrario), attesa la presentazione dell'emendamento Elio Vito 39.200.

Infatti, mi sembra che in questo caso l'attribuzione al Presidente della Repubblica del potere, e non dell'obbligo, di emanare ciò che ha stabilito la Camera potrebbe stridere. Quindi, invito i presentatori degli identici subemendamenti Briguglio 0.39.200.1 e Mascia 0.39.200.4 a ritirarli.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori non intendano ritirare gli identici subemendamenti Briguglio 0.39.200.1 e Mascia 0.39.200.4.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici subemendamenti Briguglio 0.39.200.1 e Mascia 0.39.200.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	438
Votanti	436
Astenuti	2
Maggioranza	219
Hanno votato sì	184
Hanno votato no ..	252).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Elio Vito 39.200.

Avverto che, a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento Elio Vito 39.200, integralmente sostitutivo dell'articolo 39, risulteranno preclusi gli ulteriori emendamenti riferiti a tale articolo e non si procederà alla votazione dell'articolo 39 medesimo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, ci rendiamo conto che questo emendamento presentato dalla maggioranza rappresenta un punto di sutura molto delicato tra opinioni divergenti — o apparentemente divergenti — esistenti, in particolare, tra la Lega e il gruppo di Alleanza nazionale.

Ho ascoltato diverse argomentazioni da parte non del primo gruppo, che su tale questione è silente ma, soprattutto, dei colleghi di Alleanza nazionale e, in particolare, dell'onorevole Gastaldi, al quale intendo rivolgermi.

La nostra assoluta contrarietà a questo emendamento si può riassumere, sostanzialmente, attraverso l'uso di due argomentazioni strettamente collegate tra loro. Anzitutto, voglio parlare del concetto di interesse nazionale, il compromesso che

favorisce Alleanza nazionale. Qualunque giurista che si volesse spogliare per un attimo della propria caratterizzazione politica — salvo riprenderla subito dopo — non potrebbe non convenire con me che questo termine non è sufficientemente definito nel complesso del dettato costituzionale. Se ci trovassimo di fronte ad un sistema matematico — ad esempio, al principio matematico di Russell — diremmo che questa formula è « indecidibile », espressione ancora più precisa.

In effetti, il termine « Nazione » compare nel dettato costituzionale — quello vero e non quello che stiamo brutalizzando —, stabilito dai costituenti del 1948, solamente all'articolo 9, secondo comma, in cui si fa riferimento alla tutela del paesaggio e al patrimonio artistico e storico della Nazione, con la « n » sempre e comunque maiuscola. In questo caso si vuole descrivere un insieme di territorio, di storia, di cultura, di comune sentire, di memoria: infatti, ci riferiamo al paesaggio e al patrimonio storico. Il termine in questione ritorna poi all'articolo 11 (quello chiave) — questa volta, giustamente, al plurale — dove si fa riferimento alle Nazioni. In questo caso il concetto è, addirittura, internazionale poiché deriva dalla Società delle nazioni e dalla appena costituita Organizzazione delle Nazioni Unite. In seguito il termine non compare più, se non nel vecchio testo della Costituzione, quello *ante* 2001.

Onorevole Gastaldi, il gruppo di Rifondazione comunista, che è stato contro i novellatori del 2001 e, a maggior ragione, è contro i novellatori del 2004, può impostare il suo ragionamento sul testo della Costituzione precedente a queste due disastrose modifiche, la prima già avvenuta, la seconda in fase di perversa attuazione.

Il termine « interesse nazionale » è evidentemente collegato ad un giudizio politico; in questo senso, contrariamente a quanto hanno detto tutti gli altri colleghi — mettiamoci d'accordo sulla semantica — il termine « nazionale » non è astratto, a meno che per termine astratto non intendiamo un senso comune, quindi scientificamente sbagliato. Se fosse astratto, sa-

rebbe una cosa buona, nel senso di una legge tra le cui caratteristiche vi è quella di essere astratta e generale per poter essere definita tale; al contrario, è assolutamente concreto e contingente perché è politico.

Infatti, il vecchio e saggio — ahimè! — articolo 127 *ante* 2001 e, quindi, *ante* 2004 stabiliva che il Governo della Repubblica, quando ritenga una legge approvata dal Consiglio regionale eccedente la competenza della regione o contrastante con gli interessi nazionali — posti al plurale — o con quelli di altre regioni, la rinvia al consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto. Se il consiglio insiste, due sono le strade, diceva il saggio legislatore di allora: o si individua un contrasto sul principio costituzionale e, allora, è la Corte costituzionale, un ente terzo, che interviene per dirimere la questione, o il contrasto non è costituzionale ma solo di merito, e a questo punto sono le Camere — come saggiamente ha detto il collega Soda — che hanno dato fiducia al Parlamento, a dover discutere la questione.

In ogni caso, vi è un'entità terza che interviene; quindi, non una maggioranza politica, che è comunque precostituita, vuoi nella prima versione farraginoso dell'emendamento Elio Vito 39.200, vuoi nella versione subemendata. In questo caso è come chiedere ad un ente che solleva il problema di risolverlo esso stesso.

Voglio fare un esempio — e concludo — per chiarire meglio il concetto di interesse nazionale: per me, ad esempio, è interesse nazionale che l'Alitalia rimanga una compagnia di bandiera, mentre evidentemente per la maggioranza questo non rappresenta un interesse nazionale. Dunque, dipende esclusivamente da una valutazione di politica economica, che è necessariamente contingente e transitoria e che riguarda i rapporti tra le classi e i punti di vista politici.

Evidentemente, non può stare nella Costituzione...

PRESIDENTE. Onorevole Alfonso Gianni, lei ha superato di molto il tempo a sua disposizione.

ALFONSO GIANNI. Concludo, signor Presidente.

Noi mischiamo quella che è la forma, il perimetro, la casa comune, cioè la forma repubblicana, una e indivisibile, con il colore politico dei vari governi e facciamo un pasticcio meritevole di essere abrogato da futuro referendum (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Castagnetti. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor presidente, anche noi interveniamo per dichiarare il nostro voto contrario a questo emendamento, che è il nucleo del nuovo articolo 127 della Costituzione e, in qualche modo, la causa della mostruosità dell'articolo che uscirà se fosse approvato questo emendamento, come tutto fa pensare che possa accadere.

Anch'io vorrei invitare i colleghi distretti a paragonare — come ha fatto poco fa l'onorevole Alfonso Gianni — il nuovo testo dell'articolo 127 con il testo vigente dell'articolo 127 della Costituzione, che è un testo assolutamente « pulito », che definisce le competenze, la separazione dei poteri, il rispetto delle autonomie locali e il rispetto della sovranità delle regioni, come sottolineato poco fa dal collega Colasio. Mi rivolgo, in particolare, ai colleghi della Lega.

Siamo di fronte ad una sovranità asimmetrica, ad una disparità di sovranità, quindi, alla smentita del principio che pretendete di difendere e che il centrosinistra introdusse con la modifica dell'articolo 117, con la definizione della Repubblica, ribadita anche in questa sede. In base all'articolo 117, vi è il riconoscimento delle comunità originarie, tra cui abbiamo incluso anche le regioni.

Ma l'articolo 127 che uscirà dalle vostre proposte di modifica conferma *ex post* ulteriormente le ragioni esposte nelle que-

stioni pregiudiziali di costituzionalità che abbiamo sollevato. Infatti, abbiamo constatato che, nel complesso della riforma, vengono violati alcuni principi fondamentali, tra cui il riconoscimento delle autonomie originarie, ex articolo 5 ed ex articolo 117, e la separazione dei poteri.

Signor ministro, rappresentanti del Governo, presidente Bruno, colleghi della maggioranza, assegnare ad un Governo (che è un potere costituito del tutto legittimo, ma è un potere politico assolutamente parziale, perché espressione di una maggioranza definita) eletto in regime di sistema elettorale maggioritario, come l'attuale, quindi accompagnato, nell'esercizio della sua funzione, da una maggioranza parlamentare che non corrisponde esattamente alla rappresentazione della volontà politica del paese, come avveniva con il sistema proporzionale, ma è una maggioranza che si occupa della governabilità ed è, quindi, rafforzata, alterata nella sua espressione numerica, assegnare ad un Governo così formato — dicevo — e ad una maggioranza corrispondente, che conferma la parzialità di questa espressione politica, il potere discrezionale di definire che cosa è e che cosa non è l'interesse nazionale (è questo il nodo), ci sembra un'enormità che collide con i principi supremi della nostra Carta costituzionale! E per quanto riguarda il rimedio che si ipotizza, sia pure non esplicitamente, ossia la possibilità assegnata alle regioni di reagire con ricorso alla Corte costituzionale contro il provvedimento di annullamento delle leggi, se il ricorso delle regioni fosse ammesso — e sarà ammesso —, già il giudizio di ammissibilità comporta l'espressione da parte della Corte di una valutazione politica, di un potere politico. Stiamo giurisdizionalizzando tutta la nostra procedura di conformità costituzionale ed involontariamente stiamo assegnando alla Corte costituzionale, in questa fattispecie, un potere politico che la Costituzione stessa non gli assegna, perché alla Corte deve essere richiesto un parere di conformità costituzionale.

Ma allora, presidente Bruno, colleghi della maggioranza, perché siete arrivati

all'aberrazione di questo emendamento, all'aberrazione di questo articolo 39? Perché avete compiuto questa scelta? Io mi do una risposta: è la conseguenza della cosiddetta *devolution*.

PRESIDENTE. Onorevole Castagnetti...

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Siccome avete voluto assegnare poteri esclusivi alle regioni in materie che non sono divisibili, perché rappresentano esse stesse l'unità della Repubblica, avete ritenuto necessario prevedere un rimedio di questo genere. Ma il rimedio è immensamente più grave dell'errore che è a monte, cui volete rimediare.

Vorrei concludere, signor Presidente, svolgendo un'ultima osservazione. È vero che il potere discrezionale del Governo è formalmente bilanciato da un potere del Parlamento che però è costituito, come ho appena detto, ma la conseguenza di tutto ciò — è stato già affermato dal collega Marone — è l'impraticabilità di questa procedura. Marone sostiene che la Lega sta zitta perché tutto quello che si prevede nell'articolo 39 è impraticabile! Credo che l'onorevole Marone abbia in merito qualche informazione. Un collega della Lega, seduto al banco del Comitato dei nove, sta assentendo. C'è finzione, ipocrisia.

Siamo di fronte all'ipocrisia di una maggioranza che modifica la Costituzione introducendo una normativa che è impraticabile, e la maggioranza sa che sarà impraticabile e per questa ragione sta unita.

Non si era mai verificato un caso nel quale si dà valenza normativa — e per di più in sede costituzionale — alla ipocrisia politica, che è la ragione che tiene unita la maggioranza in questo processo.

Ciò è di una gravità enorme, straordinaria, e per questo ci costringete ad un atteggiamento che non può che essere radicalmente contrario (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Socialisti democratici italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, il collega Cristaldi prima chiedeva a noi se, secondo il nostro parere, questa riforma divide e spacca il paese o è una riforma centralistica.

Io ribadisco quello che hanno detto gli altri colleghi del centrosinistra, e cioè che la *devolution* contiene in sé una minaccia grave di divisione del paese, tanto che noi abbiamo presentato un emendamento, che non è stato accolto, che introduceva un concetto di tutela più corrispondente ad uno Stato federale e alla fisionomia della Repubblica che abbiamo disegnato con il nuovo articolo 114 votato nel 2001. In altre parole, per sventare un pericolo di divisione del paese, che riteniamo esista, abbiamo proposto il criterio dell'interesse generale della Repubblica e della tutela dei suoi valori fondamentali, affidando alla legge dello Stato questo compito.

Ora, voi fate invece un'altra scelta, che è grave innanzitutto per una ragione. Come tutti sanno, affinché sia efficace ed applicabile, una norma deve essere prevedibile nella sua applicazione. Il fatto che, a conclusione di questo dibattito, l'interesse nazionale risulti ancora un oggetto misterioso rende questa norma assolutamente imprevedibile nella sua applicazione e, quindi, lascia un varco enorme all'arbitrio politico.

Ho ascoltato prima un collega della maggioranza, di quelli non solo autorevoli ma che se ne intendono, rispondere ai nostri quesiti dicendo che l'obiettivo sarebbe quello di salvaguardare — è testuale — l'interesse di un corpo elettorale che vota un Governo, richiamando l'obiettivo dell'unità dell'indirizzo politico.

Se è così, significa che la maggioranza, non contenta degli strumenti coercitivi verso il Parlamento, dei quali discuteremo nei prossimi giorni a proposito di forma di Governo, ha l'obiettivo di mantenere una unità di indirizzo politico anche di fronte al potere legislativo delle regioni, le quali non sono chiamate a rispondere di fronte

all'indirizzo politico di una maggioranza e di un Governo.

Torniamo a dire che, se si volevano evitare i danni prevedibili della *devolution*, andava introdotto un altro criterio (quello che prima ho richiamato); volendo, potrebbe bastare (anzi, avanza, altro che se avanza!) l'articolo 120, come è stato formulato. Invece, con questa clausola, come abbiamo già detto, si introducono tre strumenti su presupposti assolutamente sovrapponibili — ricorso alla Corte, clausola di sostituzione e clausola dell'interesse nazionale —, che possono essere usati tutti e tre per « sparare » contro le regioni e contro l'autonomia legislativa.

La cosa migliore che si poteva fare — cari colleghi di Alleanza nazionale, ma non avete avuto la forza per farlo (se volevate), e cari colleghi dell'UDC — era non fare la *devolution* e, quindi, non doversi preoccupare poi di rimediare malamente al pericolo che evidentemente anche voi avete voluto avvertire.

GIAMPIERO D'ALIA. L'avremmo fatto lo stesso!

CARLO LEONI. Voi avete poi immaginato — e concludo, signor Presidente — due procedure. La prima versione, che ritengo assolutamente barocca ed inaccettabile, prevedeva una Commissione mista paritetica, incaricata di deliberare in via definitiva su tale aspetto, con il Presidente della Repubblica che, a quel punto, non può far altro che emanare quanto stabilito dalla predetta Commissione. Ricordo, al riguardo, che vi avevamo già detto in tutte le salse che un sistema del genere non sarebbe stato in piedi, ma fino a luglio ci avete spiegato che si trattava, invece, del frutto di un grande filosofia giuridica; adesso lo avete capito, e finalmente lo avete tolto di mezzo!

Tuttavia ora, colleghi di Alleanza nazionale, si propone una procedura difficilmente applicabile, come onestamente sapete anche voi.

PRESIDENTE. Onorevole Leoni, concluda!

CARLO LEONI. Infatti, si tratta di sparare con il cannone contro i fringuelli, poiché si tratta di riunire il Parlamento in seduta comune per deliberare contro una legge adottata da una regione!

Questo compromesso politico, tuttavia — e vorrei precisare che, personalmente, ho un'idea nobile del compromesso politico in sé —, produrrà un danno. La Lega Nord, infatti, potrà sostenere di aver portato a casa la *devolution*, anche se la tutela della salute è stata nuovamente ricondotta tra le materie di competenza statale, mentre Alleanza nazionale potrà affermare di aver portato a casa il principio costituzionale dell'interesse nazionale, anche se la procedura per la sua effettiva tutela sarà inapplicabile!

Il risultato di tutto ciò sarà un sistema che non potrà funzionare! Vi sarà un paese senza guida istituzionale, e dunque destinato a frantumarsi (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, prometto di essere breve. Il gruppo di Alleanza nazionale è stato più volte accusato di « portare a casa » la tutela dell'interesse nazionale. Mi sembra un'osservazione scarsamente politica, e perfino ingenerosa, poiché Alleanza nazionale non c'era quando entrò in vigore la Costituzione del 1947...

MAURA COSSUTTA. Lo sappiamo!

NUCCIO CARRARA. ... che conteneva espressamente, agli articoli 117 e 127, il richiamo all'interesse nazionale.

In ordine alla comprensione del termine, la dice lunga il fatto che i padri costituenti abbiano inserito nella nostra Carta l'espressione « interesse nazionale ». Tutti all'epoca, ovviamente, capivano cosa fosse l'interesse nazionale, ma non è colpa nostra se adesso si è smarrito, soprattutto tra di voi — anzi, solo tra di voi! —, il senso e il significato di tali parole.

Vorrei ricordare che l'espressione « interesse nazionale » è stata soppressa dalla nostra Costituzione proprio nel 2001, quando, invece, avremmo avuto maggiormente bisogno di mantenerla. La Costituzione del 1947, infatti, prevedeva un assetto « regionale »: in altri termini, lo Stato ricopriva sempre un ruolo di garante. Eppure, nonostante ciò, con riferimento alle materie devolute alle regioni, si richiamava l'interesse nazionale, poiché le regioni non potevano adottare norme con esso contrastanti. Orbene, vorrei sottolineare che, proprio nel momento in cui l'autonomia regionale è diventata più spinta e più forte, vale a dire quando sono stati attribuiti maggiori poteri alle autonomie periferiche locali, avremmo avuto maggiormente bisogno di mantenere il « faro » dell'interesse nazionale, ma è scomparso!

La Corte costituzionale ha tentato, in qualche caso, di porvi rimedio, quando alcune delle leggi da noi approvate sono state messe in discussione da alcune regioni, prevalentemente da quelle governate dalla sinistra, ed ha espresso più volte il sottile rammarico di non poter invocare l'interesse nazionale. Tale sottile rammarico è stato espresso dalla Consulta in almeno tre sentenze, che intendo citare a beneficio di coloro che volessero prendersi la briga di consultarle: la sentenza n. 303 del 2003, in ordine ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici; la sentenza n. 307 del 2003, in ordine alla legge che recava disposizioni in materia di asili nido; infine, la sentenza n. 16 del 2004, concernente la legge finanziaria per il 2002, che istituiva un fondo per la riqualificazione urbana dei comuni.

Vorrei sottolineare, pertanto, che per tre volte il Parlamento ha legiferato con l'intento di tutelare l'interesse nazionale, ma per ben tre volte la Corte costituzionale ha sostenuto che non poteva invocare tale principio.

Ciò significa che la Corte sa cosa sia l'interesse nazionale. La Corte afferma che avrebbe potuto utilizzare tale categoria, tale espressione, ma essa non vi è più. Vi sono, inoltre, ragioni di sistema e di equi-

librio tra i poteri delle regioni. Se, infatti, si scorrono gli statuti delle regioni speciali — tralasciando di citare ancora la regione Alto Adige, che oggi è diventata anche Südtirol; se fosse rimasta Alto Adige forse nessuno avrebbe capito di che si parlava! — quali, ad esempio, quello della Sardegna, si nota che essi riportano sempre la stessa clausola secondo cui la regione ha potestà legislativa « in armonia con la Costituzione e nel rispetto degli interessi nazionali ». Identica dicitura è contenuta nello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia. La regione Valle d'Aosta, che oggi è diventata anche Vallée d'Aoste — perché, forse, non avremmo altrimenti capito di che parlavamo! —, dice, nel suo statuto, « in armonia con la Costituzione e con gli interessi nazionali ».

Le regioni a statuto speciale, dunque, contengono tutte, nei loro statuti, il riferimento all'interesse nazionale. Perché tale principio elementare e facilmente comprensibile non deve anche valere per le regioni a statuto ordinario?

Ultima considerazione: la nazione, onorevole Bressa, non è una « carcassa », una forma: è l'anima della Repubblica. Non possiamo immaginare uno Stato privo di un'anima; abbiamo tutti la necessità di sentirci italiani e non c'è bisogno di spiegare cosa significhi ciò. Noi vogliamo, dunque, dare un'anima alla nostra costituzione...

GIANCLAUDIO BRESSA. Magari, nera...!

ALFONSO GIANNI. Sarà un corpo, non un'anima!

NUCCIO CARRARA. ... con un riferimento esplicito ai valori della nazione (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pacini. Ne ha facoltà.

MARCELLO PACINI. Signor Presidente, intervengo brevemente, stimolato da

alcuni interventi dell'opposizione che hanno affrontato il tema della coerenza con il principio federale dell'articolo che stiamo esaminando, in particolare della proposta della Commissione e della maggioranza.

Credo che su questo aspetto, quando si è parlato di falso federalismo come risultato dell'approvazione di quest'emendamento, sia sta detta una sostanziale falsità. Non si sta, infatti, creando assolutamente un ordinamento a sovranità asimmetrica. Si sta creando un federalismo la cui legittimazione si basa sulla solidarietà e sul concetto forte che o si entra in Europa e si vive meglio nel mondo o vi saranno problemi per tutti.

Credo che uno dei meriti di questa proposta della maggioranza sia sottolineare la previsione che la lesione dell'interesse nazionale sarà un evento eccezionale. Vi è, quindi, sotto certi aspetti, una visione ottimistica del modo con cui le regioni realizzeranno la propria attività legislativa. Leggo tale stima di eccezionalità nel fatto che è il Parlamento, riunito in seduta comune, a deliberare su tale problema di lesione dell'interesse nazionale. Il Parlamento in seduta comune è, di per sé, un fatto eccezionale: è sottoposto allo scrutinio dell'opinione pubblica e non credo che le forze politiche potrebbero abusare di tale possibilità teorica.

Credo anche che il problema della definizione dell'interesse nazionale sia, in questo momento, largamente difficile da definirsi. Ogni anno si presentano problemi nuovi e le fattispecie concrete in cui si può manifestare tale lesione sono difficili da prevedere: basti pensare, ad esempio, al nuovo problema che si pone con l'attuale conflitto tra culture diverse che spesso degenera tragicamente in atti terroristici e di violenza.

Ritengo che i problemi che ci pone l'attuale contesto internazionale, i cambiamenti che scaturiscono dall'avanzamento tecnologico siano così numerosi che è difficile riuscire a gestirli.

Credo anche che questo apprezzamento non possa essere delegato alla Corte costituzionale. Una Corte per definizione

interpreta codici e norme scritte, mentre in questo caso dobbiamo anche attenderci un qualcosa di diverso e di nuovo. Tra l'altro, credo che questa, come norma di chiusura, possa diventare utile nel caso in cui emerga una materia del tutto nuova (e lo ricordo soltanto per esigenze retoriche), che rientra necessariamente nelle competenze delle regioni. In tale caso, questa norma permette il recupero, la correzione e il ritorno delle competenze al Parlamento nazionale. È anche un'attestazione di fiducia del Parlamento nazionale: proprio nel momento in cui creiamo il federalismo, abbiamo il dovere di manifestare tutta la fiducia verso questa Camera e anche verso l'altra Camera che andiamo a riformare (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

GIOVANNI RUSSO SPENA. Presidente...

PRESIDENTE. Onorevole Russo Spena, lei consentirà che l'emendamento venga posto in votazione, visto che non si può separare la dichiarazione di voto dal voto. Al suo buon cuore...

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Elio Vito 39.200, nel testo subemendato, interamente sostitutivo dell'articolo 39, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	415
Votanti	412
Astenuti	3
Maggioranza	207
Hanno votato sì	248
Hanno votato no ..	164).

Il seguito del dibattito è rinviato al prosieguo della seduta.